



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE VI PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

UDIENZA  
PUBBLICA  
17.5.2016

SENTENZA  
N. 849

REGISTRO  
GENERALE  
N. 9110/16

Composta da

Dott. CARLO CITTERIO  
Dott. STEFANO MOGINI  
Dott. MASSIMO RICCIARELLI  
Dott. ERSILIA CALVANESE  
Dott. ANTONIO CORBO

- Presidente -  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

VA nata a Pisticci il X .1966  
avverso la sentenza n. 395/15 pronunciata il 24.9.2015 dalla Corte d'Appello di Potenza;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;

udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l'avvocato Sandro Valenza, in sostituzione dell'avvocato Riccardo Laviola, in difesa della parte civile FF in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale delle figlie minori, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, e l'avvocato Pietro Ditaranto, in sostituzione dell'avvocato Sisto Rocca, in difesa della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Potenza ha - in riforma di quella assolutoria di primo grado pronunciata il 25.2.2014 dal Tribunale di Matera, condannato VA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 570, secondo comma n. 2 cod. pen., a lei contestato per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori, affidate al

padre in sede di separazione, omettendo di versare la somma di euro 100,00 mensili quale contributo per il loro mantenimento, così come stabilito dal giudice con provvedimento in data 9.5.2007.

2. AV ha presentato per mezzo del suo avvocato di fiducia ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione dell'art. 570, comma 2, cod. pen. e vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale, su impugnazione del pubblico ministero priva di specificità, sovvertito il giudizio assolutorio di primo grado - fondato sull'insussistenza dell'elemento psicologico del reato e dell'antigiuridicità della condotta, atteso lo stato di bisogno della ricorrente - in mancanza di motivazione idonea ad affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e senza evidenziare elementi idonei a giustificare l'insostenibilità sul piano logico-giuridico della sentenza di primo grado. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe inoltre contraddittoria, poiché ha ommesso di considerare le prove, anche di carattere testimoniale, poste dal primo giudice a base della ritenuta incapacità economica della ricorrente a far fronte ai suoi obblighi, sicché la decisione d'appello, pronunciata senza rinnovare quelle prove dichiarative, si appalesa anche sotto questo aspetto viziata per violazione degli artt. 6 CEDU e 111 Cost.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

Il Collegio rileva che anche l'appello è soggetto alla disciplina prevista in generale per le impugnazioni dall'art. 581 cod. proc. pen.

Al comma 1, lett. c), si prevede in particolare che devono essere esposti i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Prevale in proposito la tesi che il requisito della specificità dei motivi debba essere inteso in modo meno rigoroso con riguardo all'appello rispetto al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 41082 del 19/9/2014, Sforzato, rv. 260766; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, Spada, rv. 258357, ove si sottolinea il carattere devolutivo dell'appello, atto a provocare un nuovo giudizio di merito). Peraltro si sottolinea che la specificità dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione, non potendo essere intesa in modo da eludere il disposto dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, Jovanovic, rv. 264686). Ed ancora si pone in luce che l'appello deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati

dal primo giudice, senza limitarsi a considerazioni generiche e astratte (Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, rv. 261650).

In particolare si afferma che il motivo di appello è generico per mancanza di specificità quando la deduzione che lo sorregge, in sé considerata, non è pertinente e non è formulata in termini tali da indicare al giudice di secondo grado la direzione verso la quale deve indirizzarsi la sua verifica autonoma e da consentire al medesimo sulla base di quanto dedotto un apprezzamento tendenzialmente idoneo ad orientare la decisione del punto devoluto (Sez. 6, n. 13446 del 12/2/2014, Meli, rv. 261830).

Tali principi devono essere letti alla luce dell'ulteriore consolidato principio per cui il giudice che intenda riformare integralmente il giudizio di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231679; nello stesso senso, Sez. 5, n. 35762 del 5/5/2008, Aleksy, rv. 241169, secondo cui il giudice deve dimostrare l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da convincente e completa motivazione che dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati; cfr. anche Sez. 6, n. 6221 del 20/4/2005, Aglieri, rv. 233083).

D'altro canto si assume che «nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, rv. 2568695).

Ed invero, se la specificità del motivo va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione e implica che le argomentazioni debbano indirizzare l'autonoma verifica del giudice, contrapponendosi alle ragioni poste a fondamento della decisione, deve concludersi che l'obbligo di motivazione c.d. rafforzata, che deve sorreggere l'integrale riforma, deve trovare proprio nel motivo la prima base di riferimento, in quanto lo stesso sia idoneo a suffragare l'auspicato ribaltamento della decisione.

Ed allora, non può ritenersi che l'obbligo di motivazione rafforzata gravi solo sul giudice e non anche sull'appellante, dovendosi invece ritenere che la specificità, in relazione all'appello, debba essere intesa nel senso che il motivo, per indirizzare realmente la decisione di riforma, debba contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano e sovvertono sul piano

strutturale e logico le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei.

Solo in presenza di un gravame siffatto e in tali limiti il giudice di appello può dirsi realmente investito dei poteri decisorii di cui all'art. 597, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. e legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello (secondo quanto affermato da Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, cit., rv. 231675).

Da ciò discende corrispondentemente che la motivazione del giudice dell'appello può essere censurata con ricorso per cassazione solo nei limiti in cui era sorto sulla base di un ammissibile e specifico motivo di appello l'obbligo di un'adeguata risposta alle censure formulate.

Così inquadrato il tema, deve rilevarsi che l'originario appello del P.M. era inammissibile, in quanto si limitava a riproporre gli elementi già valutati, deducendone la concluzione, senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti del primo Giudice, coi quali invero l'impugnazione non si confrontava. Infatti, a fronte dell'incapacità della ricorrente a far fronte ai propri obblighi di mantenimento - ritenuta dal Tribunale sulla base dell'insufficienza dei modestissimi redditi da lei percepiti a soddisfare i suoi primari bisogni di vita, specificamente individuati anche in riferimento a precise e attendibili testimonianze sul punto - l'appello del P.M. si limita a porre quei redditi in comparazione con quelli del coniuge affidatario, anch'essi modestissimi, e a prefigurare, ancora una volta in modo generico e sostanzialmente immotivato, ulteriori accertamenti circa l'ipotesi, definita plausibile, che la ricorrente avesse percepito negli anni di riferimento l'indennità di disoccupazione.

La Corte territoriale sarebbe stata dunque legittimata a considerare esaustivo il giudizio di primo grado, in quanto i motivi di appello, non erano caratterizzati da quella specificità di cui si è detto, tale cioè da orientare convenientemente il giudice di secondo grado verso una decisione difforme, sorretta dalla dedotta e puntualmente rilevata inadeguatezza strutturale e logica dei fondamenti del primo giudizio (Sez. 6, n. 546 del 18/11/2015, P.G. in proc. D'Ambrosio e altri, Rv. 265883).

In pratica, l'atto di appello suggeriva di contrapporre alla prima decisione una valutazione alternativa, semmai plausibile, certo non sorretta inequivocamente da maggiore attendibilità.

In tal senso i motivi di appello avrebbero dovuto reputarsi generici, esattamente come prospettato dalla difesa, non confrontandosi specificamente con gli asseriti del primo giudice e non deducendo elementi idonei ad orientare, nel modo dovuto, la decisione del primo giudice verso la loro integrale riforma.

SAI 9

Il mero riferimento agli elementi già valutati, accompagnata sostanzialmente dall'invito a rivalutarli onde giungere a conclusioni repute maggiormente plausibili, non rappresentava lo strumento per porre a carico della Corte territoriale l'obbligo di fornire sul punto una nuova e adeguata risposta, sicché la Corte avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del giudizio già formulato dal primo giudice.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile l'appello del pubblico ministero e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara esecutiva la sentenza di primo grado.

*Siozumi.*

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016

Il Relatore

Stefano Mogini



Il Presidente

Carlo Citterio

